

**REGOLAMENTO DEL CORSO DI
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE CHIMICHE**

ART. 1

1. Il corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche afferisce al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche che ne è il Dipartimento di riferimento ed assume pertanto la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.
2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la composizione del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Chimiche, sulla base delle richieste pervenute.

ART 2 (Elezione del Coordinatore)

1. Il Coordinatore del corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche viene eletto dai componenti del Collegio dei Docenti fra i professori di ruolo del Collegio mediante elezioni convocate dal Decano del Collegio stesso. Tali elezioni debbono essere convocate con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data delle votazioni.
2. La carica di Coordinatore dura quattro anni accademici e può essere rinnovata consecutivamente una sola volta.
3. L'elezione alla carica di Coordinatore è riservata ai professori di ruolo che garantiscano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data del collocamento a riposo.
4. Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione elettorale formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, scelti dal Collegio dei Docenti fra i componenti del Collegio stesso.
5. Il Coordinatore viene eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum si procede a una seconda votazione, che ha luogo, con gli stessi candidati, entro i successivi quindici giorni lavorativi. In tale ipotesi viene eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

ART 3 (Didattica)

1. Il corso di Dottorato in Scienze Chimiche prevede nel suo programma formativo che lo studente sviluppi un programma di ricerca. A tale scopo ad ogni studente viene assegnato dal Collegio dei Docenti un tutor, compreso fra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Dipartimento di riferimento.
2. Il corso prevede inoltre un'attività didattica per i dottorandi, differenziata a secondo degli anni di corso. Durante il primo anno di corso è prevista la partecipazione a corsi intensivi, a carattere monografico, mirati ad approfondire le diverse tematiche interdisciplinari che caratterizzano il corso di Dottorato in Scienze Chimiche. Al termine di ogni corso intensivo, il dottorando fornisce una relazione su argomenti trattati nel corso, che deve essere approvata dal docente del corso stesso. Fa parte dell'attività didattica la partecipazione ai seminari svolti da professori visitatori, sia italiani che stranieri, invitati da docenti afferenti al Dipartimento.
3. Per gli studenti degli anni successivi al primo, in cui l'attività di ricerca assume un ruolo preponderante, la frequenza ai seminari rimane parte integrante dell'attività formativa.

4. Al termine di ogni anno accademico, gli studenti di dottorato preparano una relazione scritta sulle attività svolte durante l'anno, che viene approvata dal loro supervisore, da presentare oralmente al Collegio dei Docenti. L'approvazione di tale relazione da parte del Collegio dei Docenti è necessaria per essere ammessi al successivo anno del corso di Dottorato ed infine per essere ammessi all'esame finale per l'ottenimento del titolo di dottorato.

ART. 4

Per quanto non precisato nel presente regolamento, si rimanda al Regolamento di Ateneo per i corsi di dottorato di ricerca approvato con decreto rettorale n. 1207 dell'8 aprile 2013.

ART. 5

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio di Dipartimento. Ogni modifica del presente Regolamento può essere richiesta da almeno due componenti il Collegio dei Docenti e deve essere deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio di Dipartimento.